

Città di Siracusa

Regolamento per l'istituzione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Siracusa ai sensi dell'art.72 dello Statuto Comunale

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.168 del 15 settembre 2026

Normativa di riferimento

- *Lo Statuto del Comune di Siracusa art. 72 "Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"*
- *Legge regione Sicilia n. 10/* 2003, n. 10 "*Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia"*
- *Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"
- *Legge n. 285/1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*
- *Legge n. 451/1997: Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia*
- *Legge n. 269/1998: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*
- *Legge n. 154/2001: Norme contro la violenza nelle relazioni familiari*
- Legge 11 marzo 2002**,** n. 46 *"Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000"*
- Legge 12.07.2011 n.112 *Istitutiva del Garante Nazionale*
- L. R. n. 47 del 10.08.2012 *Istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.*

Sommario

Articolo 1 – *Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

Articolo 2 – *Nomina, durata, incompatibilità*

Articolo 3 - *Compiti del Garante*

Articolo 4 – *Forma di tutela*

Articolo 5 - *Relazione agli Organi del Comune*

Articolo 6 - *Struttura e personale*

Articolo 7 - *Trattamento economico*

Articolo 8 - *Dotazione finanziaria dell'Ufficio*

Articolo 9 - *Cessazione dalla Carica*

Articolo 10 - *Insediamento del Garante*

Articolo 11- *Norma di chiusura*

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Nell'ambito del Comune di Siracusa è istituito il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, di seguito denominato "*Garante*", con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112 istitutiva del Garante Nazionale, dalla L. R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.

Il Garante è un organo monocratico.

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità

Il Garante è nominato dal Sindaco, previo parere obbligatorio non vincolante della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento ad esito di apposito avviso pubblico ed è scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o propositi da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dell'Infanzia e dell'adolescenza, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.

Il Sindaco sceglie il nominativo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama, laureate e che operano nel campo delle scienze mediche, giuridiche, pediatriche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

Il garante resta in carica per la tutta la durata del mandato del Sindaco, e opera in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può essere amministratore o dipendente del Comune di Siracusa, né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura; rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o par-titi politici e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio siracusano.

È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 - Compiti del Garante

a) Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

b) Promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

c) Promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Comunale e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;

d) Promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;

e) Accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;

f) Monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti

gli opportuni interventi;

g) Promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

h) Promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;

i) Segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario; esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;

j) Verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;

k) Promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

l) Orienta gli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;

m) Intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

n) Promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;

o) Monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio- educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

p) Avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;

q) Avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;

r) Promuove un'attenzione specifica ai fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*;

s) Attenziona e sostiene il dialogo intergenerazionale e quello relativo l'identità di genere.

t) Promuove un'attenzione specifica ai primi anni di vita;

u) Promuove interventi volti a favorire l'integrazione sociale in ambito scolastico ed extrascolastico dei bambini e degli adolescenti con disabilità.

v) Collabora con il Garante nazionale e regionale.

Articolo 4 – Forma di tutela

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi, sull'attività svolta nel periodo precedente.

Articolo 6 - Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un Ufficio dell'Amministrazione Comunale, nella fattispecie quello del Settore Politiche Sociali - Servizio Minori e Famiglie.

Articolo 7 - Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria dell'Ufficio

Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 saranno garantite tramite l'istituzione di uno specifico capitolo di Bilancio e verranno annualmente definite dall'Amministrazione Comunale sulla base di un Piano Annuale elaborato dal Garante.

Articolo 9 - Cessazione dalla Carica

Il Garante dell'infanzia cessa dalla carica:

a) alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;

b) se raggiunto da provvedimenti cautelari;

c) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;

d) per revoca a seguito della mozione motivata del Consiglio e sottoscritta da almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave. La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei consiglieri.

Articolo 10- Insediamento del Garante

Entro 15 giorni dall'insediamento del Garante, l'Amministrazione metterà a disposizione strumenti e locali idonei al funzionamento dell'ufficio del Garante.

Articolo 11- Norma di chiusura

Il presente regolamento abroga il precedente regolamento per l'istituzione del Difensore dei diritti dei bambini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 dell'08/02/2010.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il dirigente del settore competente provvederà entro 15 gg alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art.2 comma 1 e il Sindaco provvederà alla nomina entro 15 gg dalla scadenza dei termini di presentazione delle candidature indicate nell'avviso.